



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 17 giugno 2008



Alle Direzioni Regionali

L O R O S E D I

Protocollo: 12113

e p.c.

Rif.:

All'Ufficio Antifrode
S E D E

All.ti

All' Area centrale gestione tributi e
rapporto con gli utenti
S E D E

All' Area Centrale tecnologie per
l'innovazione
S E D E

Al Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
D.G. della Prevenzione
sanitaria

Via Giorgio Ribotta n.5
00144 Roma

Al Ministero dello Sviluppo
economico
Direzione generale per lo
sviluppo produttivo e
competitività (DGSPC)
Area C - Politiche Comunitarie
ed Internazionali
Ufficio C3 – Politiche
industriali comunitarie e
internazionali

Via Molise, 2
00187 Roma

OGGETTO: Regolamento (CE) n. 1907/2006 – REACH (Registration Evaluation
Authorisation and Restriction of Chemicals).

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18
dicembre 2006, pubblicato sulla GUUE n. 36 del 30.12.2006, prevede che tutte le
sostanze chimiche pericolose per la salute o per l'ambiente siano sottoposte ad un

“sistema unico” integrato di registrazione, valutazione e autorizzazione, individuato con l’acronimo REACH (Registration Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals).

La normativa si applica a tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nell’UE in quantitativi annuali pari o superiori a **UNA TONNELLATA** (art. 12), ed interessa tutte le imprese con sede nell’UE che producono o importano tali sostanze.

Il Regolamento REACH è entrato in vigore il **1° giugno 2007**, per le disposizioni riguardanti i **Titoli: IV** (Informazioni all’interno della catena di approvvigionamento, art. 31-36), **IX** (Tariffe e oneri, art. 74), **X** (Agenzia, art. 75-111), **XIII** (Autorità competenti, art. 121-124), **XIV** (Applicazione, art. 125-127), **XV** (Disposizioni transitorie e finali, art. 128-141, escluso art. 136).

A partire dal 1° giugno 2008 si applicano le disposizioni riguardanti i **Titoli: II** (Registrazione delle sostanze, art. 5-24), **III** (Condivisione dei dati, art. 25-30) e registrazione preliminare delle sostanze “soggette a regime transitorio”, (dal 1° giugno al 1° dicembre 2008, cfr. art. 28), **V** (Utilizzatori a valle, art. 37-39), **VI** (Valutazione, art. 40-54), **VII** (Autorizzazione, art. 55-66), **XI** (Inventario delle classificazioni, art. 112-116, escluso art. 113? 1 dic. 2010), **XII** (Informazioni, art. 117-120) Articoli 128 (libera circolazione), 134 (preparativi per l’istituzione dell’Agenzia) e 136 (misure transitorie riguardanti le sostanze esistenti).

Le disposizioni relative alle restrizioni **Titolo VIII** (art. 67-73 e connesso Allegato XVII) entreranno in vigore dal **1° giugno 2009**.

La corretta implementazione del Regolamento REACH e l’uniforme applicazione in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea è assicurata **attraverso un sistema integrato e complesso di interazione tra Helpdesk nazionali** (uno per ogni Stato membro).

Ai sensi dell’art. 124 del Regolamento, l’Helpdesk è il servizio nazionale designato a fornire informazioni e assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti dall’applicazione del Regolamento in merito agli obblighi da adempiere, alle responsabilità in cui si incorre e alle procedure da seguire in caso di utilizzo, fabbricazione o importazione di sostanze chimiche .

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) è l’autorità incaricata per l’Italia della gestione dell’ Helpdesk nazionale (www.helpdesk-reach.it) (allegato 1).

L’autorità competente, a livello nazionale, per l’applicazione del Regolamento n. 1907/2006 è **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali** che opera d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi con le *Regioni e Province Autonome*.

Per quanto di interesse di questa Agenzia, al fine di consentire agli Uffici operativi di porre in essere i necessari controlli all'atto dell'espletamento delle formalità doganali aventi ad oggetto i prodotti ricadenti nella normativa in parola, si forniscono le seguenti precisazioni.

Come previsto dall'articolato (art. 5-24 Registrazione delle sostanze,) del Regolamento in parola, a partire dal 1° giugno 2008, la produzione o l'importazione di tutte le sostanze chimiche di nuova sintesi è consentita solo dopo la loro registrazione presso l'**Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA)**.

All'atto della presentazione della dichiarazione doganale, avente ad oggetto dette nuove sostanze, il dichiarante deve indicare, nella casella 44 del DAU il numero di codice 01CH, identificativo della registrazione presso l'ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche).

Più in generale, ai fini della corretta indicazione della documentazione presentata a sostegno della dichiarazione doganale relativamente ai controlli automatizzati, si richiamano le istruzioni fornite con circ. n. 22/D del 29 maggio 2008.

Sempre **dal 1° giugno 2008**, le sostanze già in commercio possono usufruire, invece, di un regime transitorio per il quale è prevista la *pre-registrazione*.

Tale procedura, pur non avendo carattere di obbligatorietà, consentirà ai produttori o agli importatori di continuare a produrre o ad importare le suddette sostanze in attesa di chiedere la necessaria registrazione, nei limiti dei quantitativi previsti dalla normativa e se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- ? essere comprese nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS);
- ? essere state prodotte nella Comunità o nei Paesi che hanno aderito all'UE il 1° gennaio 1995 o il 1° maggio 2004, ma non immesse sul mercato dal produttore o dall'importatore nemmeno una volta nei quindici anni precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento e a condizione che ne sia fornita la prova documentale;
- ? essere state immesse sul mercato della Comunità o nei Paesi che hanno aderito all'UE il 1° gennaio 1995 o il 1° maggio 2004, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, dal produttore o dall'importatore e notificate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino della direttiva 67/548/CEE, ma non corrispondono alla definizione di polimero contenuta nel presente Regolamento e sempre a condizione che ne sia fornita la prova documentale.

Il più volte citato Regolamento indica, poi ulteriori scadenze per la registrazione delle suddette sostanze:

- il **1° dicembre 2010**, per le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 1000 ton./anno; le sostanze CMR cat. 1 e 2; le sostanze classificate con le frasi di rischio R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici) e R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico) purché in quantità > 100 tonnellate/anno
- il **1° giugno 2013**, per le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 100 tonnellate/anno
- il **1° giugno 2018**, per le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 1 tonnellata/anno

Ciò premesso, si pregano codeste Direzioni Regionali di diramare la presente informativa ai dipendenti Uffici avendo cura di impartire le necessarie disposizioni al fine di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento di che trattasi.

Ulteriori informazioni e precisazioni saranno pubblicate nel sito dell'Agenzia, IT.ACA. - Area Verifiche e controlli, in un'apposita sezione denominata "REACH".

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.3/993